

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI



Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

**All Risks
RC Ambientale
Tutela Legale**

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

SOMMARIO

NORME COMUNI	6
DURATA E OPZIONE DI RINNOVO.....	7
Gestione del contratto.....	7
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.....	8
Diminuzione del rischio.....	8
Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni.....	8
Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	8
Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	8
Dolo e Colpa Grave.....	9
Rinuncia al diritto di rivalsa.....	9
Assicurazione per conto di chi spetta.....	9
Facoltà di recesso.....	9
Ispezione dei beni assicurati.....	10
Interpretazione del contratto.....	10
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	10
Informativa sui sinistri.....	10
Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese.....	10
Riparto di coassicurazione e delega.....	11
Trattamento dei dati.....	11
Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Disposizione finale.....	12
LOTTO 1	13
SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS A32	13
GARANZIA PRESTATATA.....	14
OGGETTO DELLA GARANZIA.....	14
DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO.....	14
CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE.....	15
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.....	15
PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI.....	16
MANDATO DEI PERITI.....	16
LIQUIDAZIONE DEI DANNI.....	16
PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	17
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.....	17
CONDIZIONI PARTICOLARI	18
EVENTI SOCIOPOLITICI.....	18
RECESSO CLAUSOLA TERRORISMO.....	18
VALORE A NUOVO.....	18
ACCONTO SINISTRI.....	18
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO.....	18
FENOMENO ELETTRICO e/o ELETTRONICO.....	19
DOLO E COLPA GRAVE.....	19
MERCI E/O BENI PRESSO TERZI.....	19
BENI ALL'APERTO.....	19
POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI.....	19
PARIFICAZIONE DANNI.....	19
DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI.....	19
ACQUA CONDOTTA.....	19
FUMO.....	19
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI.....	20
COSTI PER IL COLLAUDO.....	20
BUONA FEDE.....	20
SPESE ACCESSORIE IN CASO DI SINISTRO.....	20
RIDUZIONE/AMPLIAMENTO DEL RISCHIO.....	20

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

MANCATO INCASSO PEDAGGI.....	20
RIPRISTINO AREE	21
DANNI CONSEQUENZIALI	21
RICORSO TERZI	21
MAGGIORI COSTI (Massimo periodo di indennizzo 12 mesi).....	22
ONERI DI RICOSTRUZIONE	22
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA.....	22
REINTEGRO AUTOMATICO SOMME ASSICURATE	22
RESTAURI	23
GARANZIA FURTO/RAPINA/ESTORSIONE.	23
LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI	24
Franchigie/scoperti:	25
Lotto 2.....	26
SERVIZIO ASSICURATIVO RC AMBIENTALE.....	26
SCHEDE DI POLIZZA	27
DEFINIZIONI.....	29
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE.....	31
Art. 1 - Oggetto della Polizza	31
Art. 2 - ESCLUSIONI.....	32
Art. 3 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE	34
Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri.....	34
Art. 5 - LIMITI DI RISARCIMENTO.....	34
Art. 6 - FRANCHIGIA O SCOPERTO.....	35
Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	35
Art. 8 - GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE.....	35
Art. 9 - Liquidazione dei Sinistri - Controversie	36
Art. 10 - Altre assicurazioni	37
Art. 11 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche.....	37
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	38
Lotto 3.....	48
SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE.....	48
DEFINIZIONI	49
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE.....	50
Articolo 1 - Spese garantite.....	50
Articolo 2 - Ambito dell'assicurazione	50
Articolo 3 - Persone assicurate	52
Articolo 4 - Estensione vertenze contrattuali con i clienti	52
Articolo 5 - Esclusioni	52
Articolo 6 - Estensione territoriale delle garanzie.....	52
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	53
Articolo 7 - Insorgenza del caso assicurativo – operatività della garanzia	53
Articolo 8 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale	53
Articolo 9 - Gestione del caso assicurativo.....	54
Articolo 10 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato	54
Articolo 11 - Recupero delle somme	54
Quantità presunta elementi variabili del premio di polizza:.....	54

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

Il presente Capitolato d’oneri è da considerarsi parte integrante del contratto d’appalto stipulato dalla _____, con l’aggiudicatario della gara quale appaltatore dei servizi assicurativi oggetto della predetta procedura ad evidenza pubblica.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

NORME COMUNI

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

DURATA E OPZIONE DI RINNOVO

La copertura assicurativa ha effetto:

dalle ore 24.00 del 31.12.2016, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Inoltre, dietro espressa richiesta del Contraente, alla scadenza del contratto è prevista una proroga delle garanzie per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi, da notificare all'Impresa aggiudicataria da parte del Contraente almeno 15 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara.

È altresì prevista la possibilità di ripetere il servizio alla scadenza per un ulteriore periodo di 3 anni qualora sussistono le ragioni di fatto e di diritto che legittimino la ripetizione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale.

Rescindibilità annuale

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza.

Non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga delle garanzie ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione.

Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto e' affidata al Broker di assicurazione PCA Spa – Viale Isonzo 14.1 Milano.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la Società assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al Broker Mandatario e' liberatorio per l'Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Al Broker non verranno retrocesse provvigioni sui premi pagati di questo contratto.

Nell'eventualità che la gestione del presente contratto sia affidata ad un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Ogni comunicazione effettuata al Broker Mandatario dal corrispondente ... s'intenderà come fatta all'assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker Mandatario al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, sempreché tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischi differenti dall'oggetto dell'assicurazione del presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal presente contratto, stipulate dal Contraente e/o dall'Assicurato.

L'Assicurato e il contraente in caso di sinistro sono però tenuti a comunicare l'esistenza di altre assicurazioni, e devono comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati dalla presente polizza (con i relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre polizze.

Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Pagamento del premio - Termini di rispetto

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Dolo e Colpa Grave

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Si conviene altresì che l'assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comportamenti dolosi delle persone di cui l'Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell'applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo.

Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e il contraente e l'assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

Salvo quanto previsto e precisato nelle sezioni specifiche, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite l'intermediario entro trenta giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso dato alla Compagnia; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie e dar corso al ripristino.

Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza trimestrale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale (Excel o equivalente), che comprendano i seguenti elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione dell'Amministrazione interessata dal danno, ovvero l'Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ...	Società mandataria
Compagnia ...	Società mandante
Compagnia ...	Società mandante

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ...	Quota xx%
Compagnia ...	Quota xx%
Compagnia ...	Quota xx%

Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Compagnia ...	Quota ... % - Delegataria
Compagnia ...	Quota ... %
Compagnia ...	Quota ... %

Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

LOTTO 1

SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS A32

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

GARANZIA PRESTATATA

La Società assicuratrice (o le società in caso di coassicurazione), in seguito indicata anche semplicemente come Società, si obbliga, nei confronti e a favore dell'Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed alle condizioni tutte della stessa, nei limiti del capitale assicurato per ciascuna partita, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, (anche se provocati da fenomeni naturali di ogni tipo quali ad esempio: terremoto, inondazioni, frane e smottamenti ed anche se provocati dalle periodiche esercitazioni antincendio), salve le delimitazioni in seguito espresse.

Sono altresì compresi in garanzia i danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in conseguenza del verificarsi di questi eventi.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale (primo rischio assoluto) di cui all'articolo 1907 del C.C..

OGGETTO DELLA GARANZIA

Concessionaria Autostradale, compresa la viabilità accessoria, la viabilità provvisoria, la viabilità esterna all'autostrada data in gestione provvisoria, tutti i beni immobili (ovunque ubicati) e le infrastrutture autostradali, le attrezzature e gli impianti, fibre ottiche, e qualunque altro bene che l'attività svolta richiede di utilizzare senza dichiarazione degli stessi e senza individuazione nominativa delle singole ubicazioni.

Il tutto senza limitazioni di sorta purché in proprietà, concessione, uso o utilizzo a qualunque titolo, anche se i beni assicurati sono detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale tutti gli Enti per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività.

Relativamente ai beni ad impiego mobile compresi quelli utilizzati anche per servizio traffico, sicurezza cantieri, sorveglianza, l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute in tutto il Mondo.

DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La Società non è obbligata per i danni

- a) di usura, di corrosione, di ossidazione o di graduale deterioramento;
- b) dovuti ad interventi di manutenzione e/o lavori su opere oggetto della copertura e/o ampliamenti;
- c) ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione,
- d) nonché a forme, matrici, aghi, stampe, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, gomme o simili;

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

- e) dovuti a dolo del Contraente/Assicurato;
- f) avvenuti in occasione di:
 - atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazione di fabbrica, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di un Governo o di un'altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con forza il governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
 - esplosione nucleare o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- g) dovuti a smarrimento o ammanchi rilevati in caso di inventario o di verifiche periodiche.

CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecnicamente consentite.

L'Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio, e salvo che l'Assicurato, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società di risolvere il contratto.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato si obbliga:

- a fare tutto quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno;
- a conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di un incaricato della Società;
- a permettere ogni rilevazione od esame della cosa danneggiata;
- a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dello svolgimento del sinistro o dell'entità del danno.

In caso di sinistro, presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente anche all'Autorità di Polizia e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

La riparazione può essere subito iniziata dopo dato l'avviso prescritto, però lo stato delle cose non può venire modificato, prima dell'ispezione

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso del sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure del caso.

PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra le Parti, ovvero, se una di queste lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto.

Se i periti non si mettono d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno di essi, deve essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle Parti non ha provveduto alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta su domanda della parte più diligente ed a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale della provincia ove il sinistro è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuna Parte e viene liquidata dalla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'altra.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempre che il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti.

I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

MANDATO DEI PERITI

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) di verificare l'esistenza, quantità e qualità delle cose assicurate, illese, distrutte o avariate;
- d) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola cosa, in conformità alle condizioni generali e particolari di polizza.

LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione dei danni è fatta stimando il costo di ricostruzione a nuovo, al momento del sinistro, della cosa oggetto della partita colpita, comprese le spese di progettazione, tecniche diverse (indagini geologiche, direzione lavori, collaudo, ecc.), imballaggio, trasporto, dogana e montaggio e:

- a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

1. stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente il lavoro cui è destinata;

2. stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite;

L'indennizzo è pari all'importo stimato come in a1), defalcato dell'importo stimato come in a2) con l'applicazione di quanto disposto al seguente art.11, e con la successiva deduzione della franchigia convenuta in polizza;

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1. stimando il valore della cosa al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso ad altra causa;

2. stimando il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro;

L'indennizzo è pari all'importo stimato come in b1), defalcato dell'importo stimato come in b2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente art.11, e con la successiva deduzione della franchigia convenuta in polizza. L'olio nei trasformatori negli interruttori è considerato, ad ogni effetto, come una parte integrante di essi. Una cosa si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come in a1), eguagliano o superano il valore che la cosa aveva al momento del sinistro (stima b1). Sono escluse dal risarcimento le spese di eventuali riparazioni provvisorie o le maggiori spese per lavoro straordinario e per trasporto a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dai normali.

Sono pure escluse dal risarcimento le spese per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro.

Per ogni cosa l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri non può mai eccedere la somma assicurata per la cosa stessa, al netto della franchigia a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato può richiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il reintegro per l'anno assicurativo in corso delle somme assicurate mediante versamento di un premio supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun sinistro.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo dovrà avvenire entro 15 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo.

Qualora nel sinistro fossero colpite più partite di polizza si potrà comunque procedere, su semplice richiesta della Contraente, alla liquidazione degli importi previsti già accertati e concordati anche prima della stesura del sopraccitato verbale di perizia definitivo.

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Terminato ciascun periodo anniversario di assicurazione ed acquisiti tutti gli elementi utili per il calcolo del premio di competenza si procederà alla determinazione della partecipazione agli utili come da conteggio che segue:

all'attivo il 70% del premio imponibile "di competenza" del periodo assicurativo – al passivo l'importo dei sinistri pagati e/o riservati nello stesso periodo.

In caso di saldo attivo, verrà rimborsato il 30% del saldo stesso.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

CONDIZIONI PARTICOLARI

EVENTI SOCIOPOLITICI

Si precisa che i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendano parte a scioperi, tumulti e sommosse popolari o che - perpetrino individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio sono soggetti ad un limite di risarcimento massimo di € 20.000.000,00 annui.

Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

RECESSO CLAUSOLA TERRORISMO

Si precisa altresì che è facoltà delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 30 (trenta) giorni, dalla garanzia Terrorismo Sabotaggio.

Nel caso di recesso da parte della Società esso s'intenderà altresì valido sia per la presente assicurazione sia per tutte le assicurazioni aggiudicate nella medesima Gara con il rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, salvo che la Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette assicurazioni, compresa la presente, ma senza la garanzia Terrorismo Sabotaggio, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali ed al rimborso del solo premio relativo al periodo di rischio non corso determinato sulla base del tasso annuo imponibile, per la garanzia Terrorismo Sabotaggio, pari a quello indicato nella scheda di offerta.

VALORE A NUOVO

La liquidazione dei danni inerenti tutte le cose Assicurate, sia che essi siano o non siano suscettibili a riparazione, non terrà conto del grado di vetustà e/o del deperimento per l'uso od altra causa, ma avverrà stimando il "valore a nuovo" della cosa al momento del sinistro deducendo da detto valore l'importo stimato ricavabile dagli eventuali residui. Si intendono comprese le spese di progettazione, tecniche diverse (indagini geologiche, direzione lavori, collaudo, ecc.), imballaggio, trasporto, dogane e montaggio.

ACCONTO SINISTRI

L'Assicurato trascorsi 90 (novanta) giorni dal sinistro e, almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta di anticipo, ha diritto entro i successivi 30 (trenta) giorni ad ottenere prima della liquidazione del danno totale un acconto pari al 50% (cinquanta) dell'importo ragionevolmente presunto qualora le somme indicative superino € 250.000,00.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società Assicuratrice risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino luogo di scarico i residuati, di qualsiasi natura, dell'opera assicurata danneggiata a seguito del sinistro risarcibile ai sensi di polizza. Si intendono inoltre comprese le spese necessarie, per lo sgombero delle aree e la rimozione di rifiuti "Tossico Nocivi" (D.L. 5.2.97)

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

FENOMENO ELETTRICO e/o ELETTRONICO

La Società Assicuratrice risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine, negli impianti, negli apparecchi e/o circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti e/o scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compreso il fulmine, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione fusione e scoppio. Sono escluse dalla garanzia i tubi elettronici e lampade ad incandescenza.

DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni alle cose assicurate per fatti derivanti da dolo e colpa grave, anche degli Amministratori, dipendenti e prestatori d'opera non dipendenti, nonché delle persone, in rapporto di parentela con gli stessi, delle quali essi devono rispondere a norma di legge.

MERCI E/O BENI PRESSO TERZI

L'Assicurazione è estesa ai beni dell'Assicurato che possono trovarsi presso terzi.

BENI ALL'APERTO

L'Assicurazione è estesa ai beni di proprietà della Contraente collocati su aree all'aperto per uso o destinazione.

POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni coperti dalla presente polizza, oltre ai guasti fatti od ordinati dalle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare il sinistro.

DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

ACQUA CONDOTTA

I danni derivanti dalla rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici, ovunque collocati compresi i rigurgiti di fogna e i danni da gelo sono compresi nel limite previsto in polizza.

FUMO

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

I danni arrecati agli enti assicurati da fumo derivanti da qualsiasi causa e natura sono compresi nel limite previsto in polizza.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica, per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

COSTI PER IL COLLAUDO

La Società rimborsa le spese sostenute per i collaudi e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

BUONA FEDE

E' espressamente riconosciuto il diritto al risarcimento e/o all'indennizzo integrale in caso di dichiarazioni incomplete, inesatte od omesse in buona fede al momento della stipula o durante la validità della polizza.

SPESE ACCESSORIE IN CASO DI SINISTRO

La Società Assicuratrice rimborserà, in caso di danno risarcibile, le spese e/o onorari a consulenti e professionisti per adempiere alle normative in vigore, per ripristinare o sostituire le cose danneggiate, nonché gli onorari per i periti nominati dalla Contraente e la quota del 50 % (cinquanta) per il "terzo" perito.

RIDUZIONE/AMPLIAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato ha diritto di richiedere in caso di riduzione del rischio la riduzione del tasso, la Società, pertanto, si impegna a rimborsare la quota di premio anticipato e non goduto al netto delle imposte, a partire dal giorno dell'avvenuta comunicazione, è concessa, altresì, la facoltà di ampliare le garanzie conservando gli stessi tassi applicati per il medesimo o simile rischio.

MANCATO INCASSO PEDAGGI

La Società Assicuratrice effettuerà il rimborso con il limite massimo di € 50.000.000,00 per sinistro/anno, restando a carico dell'Assicurato i primi 5 (cinque) giorni, il mancato incasso dei pedaggi causato da inagibilità, anche parziale, delle infrastrutture autostradali oggetto della presente garanzia in forza di un danno risarcibile a termini di polizza che abbia colpito i beni assicurati. Per ogni sinistro, viene stabilito un periodo massimo di indennizzo di 12 (dodici) mesi. Sono garantiti inoltre, con un sottolimito di € 7.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni:

1. Il mancato incasso dei pedaggi, subito dalla Concessionaria quale gestore della viabilità di propria competenza a causa della chiusura o delle restrizioni d'accesso delle strade ed autostrade con accesso diretto alla viabilità di propria competenza, in caso

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le strade ed autostrade stesse.

2. Il mancato incasso dei pedaggi, subito dalla Concessionaria quale gestore della viabilità di propria competenza a seguito di prolungamento della chiusura o restrizione d'accesso, anche parziale, della viabilità (compreso il T4), purché imposta dalle Autorità, a seguito di danno risarcibile a termini di polizza che abbiano colpito le cose assicurate.
3. Il mancato incasso dei pedaggi, subito dalla Concessionaria quale gestore della viabilità di propria competenza a seguito di prolungamento della chiusura o restrizione d'accesso, anche parziale, delle strade ed autostrade con accesso diretto alla viabilità di propria competenza purché imposta dalle Autorità, in caso **di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito** le strade ed autostrade stesse.

La somma rimborsabile si calcolerà moltiplicando la media dei passaggi avvenuta negli ultimi cinque anni nel periodo di riferimento del sinistro per l'importo di tariffa in vigore al momento del sinistro.

Relativamente alla definizione di "risarcibilità", si precisa, per chiarezza tra le parti, che eventuali danni diretti ai beni assicurati rientranti in franchigia non pregiudicano l'operatività della presente clausola che si intende pienamente operante.

RIPRISTINO AREE

Si intendono compresi i costi sostenuti dall'assicurato, per sgomberare, ripristinare, ricostruire le aree oggetto della copertura assicurativa, anche in assenza di danno materiale alle cose assicurate, purché derivante da evento accidentale coperto dalla presente polizza. Tale garanzia non opera per i danni da inquinamento e per l'attivazione della clausola Mancato Incasso pedaggi.

DANNI CONSEGUENZIALI

Sono compresi in garanzia i danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in conseguenza del verificarsi di questi eventi.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **20%** del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo:

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

MAGGIORI COSTI (Massimo periodo di indennizzo 12 mesi)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dell'Assicurato, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di ripristino. Sono pertanto rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute per:

- a) l'uso di macchine, apparecchiature od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti dal sinistro;
- b) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, per anticipare la ripresa dell'attività;
- c) i costi sostenuti per il trasferimento temporaneo dell'attività;
- d) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.

ONERI DI RICOSTRUZIONE

Si da atto che nella somma assicurata, sono compresi anche i costi e gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Qualora i beni assicurati fossero ubicati in zona sismica la Società si impegna a riconoscere anche il maggior costo di ricostruzione in base alle norme costruttive per tali zone.

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo, derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i clienti, le consociate, controllate o collegate e le ditte che hanno in deposito o in lavorazione beni dell'Assicurato, nonché verso i dipendenti dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge o verso i propri Consulenti, purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.

REINTEGRO AUTOMATICO SOMME ASSICURATE

Il limite di risarcimento assicurato in polizza si ridurrà, con effetto dalla data di accadimento dei sinistri, di un importo uguale a quello che risulterà essere l'importo dell'indennizzo a termini di polizza. Si conviene, tuttavia che, tale limite verrà automaticamente reintegrato fino ad un

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

capitale pari a quello originariamente assicurato, impegnandosi l'Assicurato a pagare il corrispondente premio pro rata.

RESTAURI

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o di restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della sovrintendenza ai finì storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

La garanzia è prestata nel limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro/anno

GARANZIA FURTO/RAPINA/ESTORSIONE.

Sono compresi in garanzia gli eventi Furto, Rapina ed Estorsione così come definiti dal Codice Penale.

Sono parificati ai danni da furto gli atti vandalici ed i guasti alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo

Si precisa che l'Assicurazione è estesa ai danni di furto, rapina ed estorsione verificatesi in occasione di tumulti scioperi, sommosse atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono esclusi i danni agevolati con dolo dell'Assicurato.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
 Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
 C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI**LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma complessivamente maggiore di € 50.000.000,00 con i seguenti sottolimiti per sinistro e per anno assicurativo in eccesso alle franchigie e scoperti previsti in polizza:

Garanzia	Limite
Ricorso Vicini e Terzi	€ 10.000.000,00
Eventi Sociopolitici/Terrorismo	€ 20.000.000,00
Acconto sinistri	50% dell'importo ragionevolmente presunto qualora le somme indicative superino € 250.000,00 – Massimo importo anticipato € 10.000.000,00
Spese di Demolizione e Sgombero	€ 5.000.000,00 per sinistro
Fenomeno elettrico e/o elettronico	€ 1.000.000,00 per ciascun sinistro e di € 3.000.00,00 per annualità assicurativa.
Spese accessorie in caso di sinistro	€ 350.000,00 per sinistro e per anno
Ripristino aree	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
Maggiori costi	€ 1.000.000,00 massimo indennizzo 12 mesi
Furto/Rapina /Estorsione	€ 100.000,00
Furto /Rapina /Estorsione denaro e valori in cassaforte	€ 100.000,00
Furto /Rapina /Estorsione denaro e valori in distributori automatici	€ 15.000,00
Furto /Rapina /Estorsione portavalori	€ 30.000,00
Estorsione – danni patrimoniali puri non derivanti da danno materiale	€ 10.000,00
Mancato incasso pedaggi	prestata nell'ambito del limite massimo di risarcimento di € 50.000.000,00 per sinistro e per anno

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
 Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
 C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI**Franchigie/scoperti:****Danni diretti ad impianti, macchinari, fibre ottiche, altri beni immobili e mobili e contenuto in genere**

Ogni causa	franchigia fissa € 500,00
Eventi sociopolitici – Eventi atmosferici	franchigia fissa di € 1.500,00
Terremoto, maremoto, lagomoto, inondazione, alluvione, allagamento, crollo	franchigia fissa € 5.000,00

Danni diretti all'infrastruttura autostradale (compresi ponti, viadotti e gallerie) esclusi impianti, macchinari, fibre ottiche, altri beni immobili e mobili e contenuto in genere

Ogni causa	franchigia fissa € -----
------------	--------------------------

Ripristino aree	franchigia fissa di € 10.000,00.
------------------------	----------------------------------

Furto/rapina /estorsione	Per furto beni mobili commesso senza effrazione scoperto del 20% minimo € 2.500,00 Denaro e valori nessuna franchigia Portavalori scop. 10%
---------------------------------	---

Mancato incasso pedaggi	franchigia fissa di 5 giorni – massimo indennizzo 12 mesi
--------------------------------	---

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto 2

SERVIZIO ASSICURATIVO RC AMBIENTALE

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI

SCHEDA DI POLIZZA**Attività assicurata**

L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da Leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e quindi anche la convenzione e gli altri accordi intercorrenti con la concedente ANAS, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con al-tri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Società, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Data di Retroattività

La garanzia è operante per gli Eventi di Inquinamento verificatisi successivamente al 15.10.2011.

Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri

La garanzia è operante per i Sinistri, conseguenti ad Eventi di Inquinamento verificatisi durante il Periodo di Assicurazione, denunciati successivamente alla data di scadenza ma comunque non oltre i tre mesi successivi alla scadenza della polizza.

Massimali

Aggregato per il Periodo di Assicurazione: € 5.000.000,00
per Sinistro: € 5.000.000,00.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
 Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
 C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO –SERVIZI ASSICURATIVI**Garanzie di Polizza**

Le garanzie di cui alle lettere che seguono si intendono operanti entro il massimale di polizza

Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia per Sinistro
Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 20.000,00
Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell'Assicurato	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 20.000,00
Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 20.000,00
Danno ambientale	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 20.000,00
Costi di Bonifica e Ripristino al di fuori dei confini dello Stabilimento	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 20.000,00
Spese per la messa in sicurezza di emergenza (Art. 1 – 1.2)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	=

Estensioni di garanzia

Le estensioni di garanzia che seguono, si intendono operanti, entro il massimale di polizza.

Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
Serbatoi interrati identificati.	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 20.000,00
Danni da amianto.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 10.000,00
Danni da interruzione dell'attività dell'Assicurato.	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	5 giorni lavorativi Scoperto 15%
Atti di terrorismo e sabotaggio.	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 50.000,00

ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

DEFINIZIONI

- **Assicurato:** Il soggetto il cui interesse è protetto dalla **Polizza**.
- **Attività:** L'attività, indicata nella Scheda, per cui è prestata la copertura assicurativa prevista dalla **Polizza**
- **Contraente:** SITAF S.p.A. denominato anche Azienda;
- **Costi di Bonifica e Ripristino:** Spese necessarie sostenute, in misura ragionevole, direttamente dall'Assicurato, o da un terzo, che ne richieda il rimborso all'Assicurato, sulla base di quanto prescritto dalla Normativa in Materia Ambientale per :
 - * (bonifica) gli interventi di: caratterizzazione, progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla Normativa in Materia Ambientale;
 - * (ripristino) l'insieme degli interventi che, successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità; le spese per l'attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle autorità competenti a conclusione dell'intervento di bonifica, ove non diversamente pattuito, sono comprese per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dalla conclusione dell'intervento di bonifica.
- **Data di Retroattività:** Data, antecedente a quella di decorrenza, dopo la quale gli Eventi di Inquinamento provocano un Sinistro coperto dalla Polizza. Se non viene specificata alcuna Data di Retroattività nella Scheda, questa coincide con la data di decorrenza della Polizza.
- **Evento di Inquinamento:** Qualsiasi circostanza estranea allo svolgimento ordinario dell'Attività, non cagionata intenzionalmente dall'Assicurato, che provochi la fuoriuscita nello Stabilimento, e/o da qui verso l'esterno, di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da: arrecare danno all'uomo, alle matrici ambientali (acqua, aria e suolo), ai beni materiali; compromettere gli usi legittimi dell'ambiente e/o di tali beni, o per le quali la Normativa in Materia Ambientale imponga comunque la riduzione delle quantità presenti, nelle matrici ambientali o nei beni materiali, delle sostanze così fuoriuscite entro i limiti dalla stessa stabiliti.
- **Normativa in Materia Ambientale:** Qualsiasi direttiva o regolamento comunitario, legge o disposizione avente forza di legge, decreto, regolamento o ordinanza di autorità pubbliche, concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, in materia di inquinamento.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

- **Periodo di Assicurazione:** Il periodo di validità della Polizza.
- **Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione.
- **Richiesta di Risarcimento:** Comunicazione scritta proveniente da un terzo con la quale viene avanzata una richiesta di risarcimento o di altra forma di tutela, nei confronti dell'Assicurato quale responsabile di un Evento di Inquinamento.
- **Sinistro:** La comunicazione scritta da parte dell'Assicurato alla Società, e se prescritto dalla Normativa in Materia Ambientale alle autorità competenti, della scoperta di un Evento di Inquinamento o del ricevimento di una Richiesta di Risarcimento.
- **Società:** L'impresa assicuratrice.
- **Broker:** la Società PCA S.p.A. ;
- **Stabilimento:** Ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare la gestione delle attività e quindi (a titolo esemplificativo e non limitativo) il corpo autostradale (platee autostradali e cordoli comprese tutte le aree accessorie e di servizio, ponti viadotti e gallerie – e, in ogni caso, tutto quanto facente parte dell'area autostradale), i fabbricati adibiti ad uffici o servizi, magazzini, stazioni di servizio e di esazione, box, rimesse, strutture metalliche e/o prefabbricati, caselli.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

Art. 1 - Oggetto della Polizza

1.1 Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell'Attività presso lo Stabilimento.

A. Costi di Bonifica e Ripristino, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini dello Stabilimento, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento.

B. Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'Assicurato poste entro i confini dello Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento.

C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino.
- sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d'uso di cose nell'ambito del sito contaminato a seguito dell'Evento di Inquinamento.

D. Danno ambientale (ex Art. 300, D.lgs. 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile – purché permanente - provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico); i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell'Evento di Inquinamento.

E. Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un Evento di Inquinamento, verificatosi entro i confini dello Stabilimento, all'esterno dello stesso.

1.2 Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d'emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

Tali spese sono comprese in garanzia, nell'ambito del massimale per sinistro indicato nella scheda ed entro il sottolimito indicato ed alle stesse non si applica alcuna franchigia (o scoperto). Fermo l'obbligo di comunicazione previsto dalla polizza, il suddetto sottolimito non si applica nel caso in cui pervenga alla società dettagliata comunicazione scritta su quanto occorso e sugli interventi effettuati, entro quarantotto ore dal manifestarsi della minaccia imminente, o dal verificarsi di un evento di inquinamento.

Art. 2 - ESCLUSIONI

a) L'assicurazione non è operante per:

2.1 Responsabilità contrattuale. – qualsiasi responsabilità che, non sussistendo a sensi di legge, l'assicurato si sia assunto mediante contratto.

2.2 Responsabilità del datore di lavoro. – qualsiasi responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio rientranti nell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

2.3 Beni che compongono lo stabilimento. – qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari dei beni che compongono lo stabilimento (immobili, impianti, ecc.), o del sito su cui sorge lo stesso.

2.4 Soggetti collegati. – eventi di inquinamento che abbiano cagionato danni a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si trovi con l'assicurato in un rapporto di partecipazione, controllo, collegamento o sottoposizione a comune controllo.

2.5 Intenzionale mancata osservanza di norme. – eventi di inquinamento derivanti da, o attribuibili a, inosservanza intenzionale da parte dell'assicurato di leggi, direttive, regolamenti, statuti, normative o consuetudini aventi forza di legge ovvero di avvisi di violazione, ordini esecutivi o disposizioni di autorità pubbliche.

2.6 Omessa dichiarazione di fatti noti. - eventi di inquinamento già verificatisi, o derivanti da circostanze che ne rendano prossimo e certo il verificarsi, successivamente alla data di decorrenza, o alla data di retroattività ove concessa, dei quali l'assicurato era a conoscenza, o che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, e che non sono stati dichiarati dall'assicurato alla società.

2.7 Inquinamento preesistente. – eventi di inquinamento che riguardino aree in cui le sostanze fuoriuscite siano già presenti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla normativa in materia ambientale.

2.8 Mancato presidio dello stabilimento. - eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, successivamente alla data in cui viene a mancare il controllo operativo dello stabilimento.

2.9 Variazione della destinazione d'uso dell'area interessata dall'evento di inquinamento. – l'eventuale incremento dei costi di bonifica e ripristino in conseguenza della variazione della destinazione d'uso del sito intervenuta durante l'intervento di bonifica.

2.10 Oneri non assicurabili. – qualsiasi pagamento l'assicurato sia

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

tenuto ad effettuare per uno dei seguenti titoli:

- sanzioni, multe, ammende da chiunque comminate, nonché i cosiddetti danni punitivi;
- imposte e tasse;
- qualsiasi risarcimento o indennizzo per eventi che la legge consideri non assicurabili.

2.11 Alterazioni genetiche. – eventi di inquinamento che provochino alterazioni di carattere genetico.

2.12 Inquinamento di origine epidemiologica. – eventi di inquinamento originati da contaminazione di tipo biologico, per tale intendendosi quella prodotta da virus, batteri, funghi, spore, ecc.

b) L'assicurazione, salvo specifica pattuizione di deroga, inoltre non è operante per:

2.13 Cessione dello stabilimento. - eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, sia entro che oltre i confini dello stabilimento, successivamente alla data in cui lo stesso viene: venduto, ceduto, o ne venga ceduto il controllo operativo.

2.14 Attività di trasporto. - eventi di inquinamento, verificatisi oltre i confini dello stabilimento, derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso a qualsiasi titolo da parte dell'assicurato o di altri che operano a suo nome, incluse le operazioni di carico e scarico, di:

- veicoli stradali a motore, rimorchi o semirimorchi autorizzati alla circolazione su strade pubbliche, comprese le relative attrezzature o apparecchiature;
- aerei, navi o veicoli su rotaia.

2.15 Serbatoi interrati. - eventi di inquinamento originati da qualsiasi impianto o parte di impianto, situato entro i confini dello stabilimento, direttamente sul suolo o nel sottosuolo, e destinato a stoccaggio e movimentazione di sostanze presenti nello stabilimento.

2.16 Amianto e piombo. - eventi di inquinamento originati da amianto o qualsiasi materiale contenente amianto, pitture a base di piombo utilizzate o applicate a qualsiasi costruzione o struttura.

2.17 Sostanze radioattive. - eventi di inquinamento verificatisi sia entro che oltre i confini dello stabilimento a causa della presenza di sostanze radioattive.

2.18 Guerra e terrorismo. – sinistri derivanti da, o attribuibili direttamente o indirettamente ad atti di guerra (dichiarata o meno), terrorismo, conflitto armato, attività militare, terroristica o di guerra civile, sabotaggio, occupazione militare, ostilità (dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento alla proprietà da parte o per ordine di qualunque autorità governativa, pubblica o locale o qualunque altra organizzazione politica o terroristica.

Esclusioni - Sanzioni economiche o commerciali internazionali.

A maggior chiarimento di quanto stabilito dall'Art. 2 ("Esclusioni") delle Norme che Regolano l'Assicurazione del Rischio di Danno all'Ambiente, si precisa che la Società non è tenuta a fornire copertura ed a indennizzare alcuna spesa o costo, o risarcire alcuna richiesta di risarcimento o comunque, in generale, a sostenere alcun tipo di esborso in virtù del presente contratto

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

3.1 L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di assicurazione, a condizione che:

- l'evento di inquinamento da cui conseguono si sia verificato nel medesimo periodo di assicurazione o successivamente alla data di retroattività, ove concessa, e
- la manifestazione dell'evento di inquinamento, o il ricevimento di una richiesta di risarcimento da parte dell'assicurato, sia avvenuta per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

3.2 Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 1.2 della polizza, relativamente alle minacce imminenti di eventi di inquinamento, l'assicurazione vale a condizione che le stesse si siano:

- originate durante il periodo di assicurazione o successivamente alla data di retroattività, ove concessa, e
- manifestate per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

3.3 Nel caso in cui più richieste di risarcimento traggano origine da un medesimo evento di inquinamento, la data del ricevimento della prima di esse sarà considerata come data di tutte le richieste di risarcimento, anche se presentate successivamente alla data di scadenza del periodo di assicurazione.

Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri

4.1 Se la presente Polizza non viene rinnovata per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o dall'inosservanza delle condizioni di Polizza da parte dell'Assicurato, il Contraente avrà diritto al periodo di proroga del termine per la denuncia dei Sinistri indicato nella Scheda, durante il quale potrà dare notifica di qualsiasi Sinistro derivante da un Evento di Inquinamento verificatosi durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla Data di Retroattività, ove concessa. Il periodo di proroga del termine per la denuncia dei Sinistri non si applica nel caso in cui la presente Polizza venga sostituita o le medesime garanzie siano prestate con altra copertura.

Art. 5 - LIMITI DI RISARCIMENTO

5.1 Il massimale aggregato indicato nella scheda rappresenta l'esborso massimo che la società è tenuta a sostenere per l'intero periodo di validità dell'assicurazione e per tutte le garanzie prestate. Pertanto, in nessun caso la società risponderà per somme eccedenti detto massimale per più:

- sinistri, anche se notificati in tempi diversi – incluso il periodo di proroga previsto dall'art. 4 - che traggano origine da una stessa causa;

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

- sinistri comunque originati, notificati durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di proroga previsto dall'art. 4.;
- assicurati corresponsabili nel medesimo sinistro od in altri differenti sinistri.

5.2 Il massimale per sinistro indicato nella scheda rappresenta il massimo esborso che la società è tenuta a sostenere per ciascun sinistro, anche se denunciato nel periodo di proroga così come previsto dall'art. 4; ai fini del presente paragrafo più richieste di risarcimento che traggano origine da un unico evento di inquinamento saranno considerate come un unico sinistro.

Art. 6 - FRANCHIGIA O SCOPERTO

6.1 Sono a carico dell'assicurato per ciascun sinistro la franchigia o scoperto – con il minimo ed il massimo - indicati nella scheda di polizza. La liquidazione degli importi dovuti all'assicurato a termini della presente polizza avverrà al netto di tali somme.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

7.1 Il contraente, come condizione per l'operatività della presente polizza, dovrà dare avviso scritto alla società di qualsiasi evento di inquinamento scoperto, o richiesta di risarcimento ricevuta, durante il periodo di assicurazione, o durante il periodo di proroga del termine per la denuncia dei sinistri, se applicabile, non appena possibile e comunque non oltre tre giorni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

7.2 Ogni avviso deve avere forma scritta ed essere trasmesso - anche via fax - agli altri indirizzi o destinatari precedentemente comunicati per iscritto dalla Società.

7.3 La data di spedizione viene considerata quale data di notifica e la prova della spedizione sarà considerata prova dell'adempimento dell'obbligo di notifica.

Art. 8 - GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE

8.1 L'assicurato ha l'obbligo di:

- fornire ogni ragionevole assistenza alla società e cooperare nelle azioni di difesa per ogni richiesta di risarcimento e nell'esercizio dell'eventuale azione surrogatoria da parte della società;
- usare la diligenza necessaria e fare, o concorrere a fare, tutto ciò che è ragionevolmente possibile per evitare o limitare le conseguenze di qualsiasi sinistro indennizzabile a termini di polizza; fornire alla società le informazioni e l'assistenza richieste che consentano di indagare su qualsiasi sinistro e/o di determinare l'esposizione a termini di polizza.

8.2 Nell'adempimento dell'obbligo di bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L'Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

articolo.

8.3 La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

8.4 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento proposta nei confronti dell'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del sottolimito applicabile, o del massimale ove non sia previsto un sottolimito. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

8.5 La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde delle spese di giustizia penale.

8.6 La Società ha il diritto in ogni momento dopo la notifica di un Sinistro di effettuare il pagamento all'Assicurato dell'importo del massimale applicabile o della parte di questo che residua dopo il pagamento di altri Sinistri e, una volta eseguito tale pagamento, tutte le obbligazioni della Società nei confronti dell'Assicurato a termini di Polizza, comprese, se previste, quelle concernenti le spese legali, cesseranno.

8.7 La presente polizza non opera nel caso in cui l'assicurato riconosca o assuma qualsiasi responsabilità, concordi qualsiasi liquidazione, presti acquiescenza a qualsiasi decisione, o sostenga qualunque spesa legale senza il preventivo consenso scritto della società. Il consenso della società non potrà essere irragionevolmente negato, sempre che la società sia stata posta nelle condizioni di esercitare tale diritto a termini di polizza.

8.8 La Società può procedere alla liquidazione di qualsiasi Sinistro previo consenso dell'Assicurato. Se la Società nega il consenso, l'obbligazione della Società relativamente a tale Sinistro non potrà eccedere l'importo, al netto dello scoperto o della franchigia applicabile, per il quale sarebbe stato possibile raggiungere un accordo in relazione a tale Sinistro, oltre alle spese legali alla data in cui tale proposta di liquidazione è stata avanzata per iscritto dalla Società.

Art. 9 – Liquidazione dei Sinistri - Controversie

9.1 La liquidazione dei Sinistri avviene mediante accordo diretto fra le parti o, a richiesta di una di esse, da parte di un collegio di periti nominati uno dall'Assicurato ed uno dalla Società e il terzo di comune accordo tra i primi due. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà tra di esse.

9.2 I periti devono:

- a) indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità dell'Evento di Inquinamento;

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

b) verificare l'esattezza di qualsiasi dichiarazione relativa alle circostanze del rischio resa dal Contraente ed accertare se, al momento del verificarsi dell'Evento di Inquinamento, esistevano circostanze che avevano modificato il rischio e che non erano state comunicate alla Società;

c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall'art. 8;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Sinistro in conformità con le disposizioni contrattuali.

9.3 I risultati delle operazioni peritali devono essere esposti in apposita relazione, con allegate le stime dettagliate, il tutto da redigersi in doppio originale, una per ciascuna delle parti.

9.4 I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori tra le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, dolo, violenza, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

9.5 La perizia è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nella relazione. I periti sono dispensati dall'osservanza di qualsiasi formalità procedurale.

9.6 Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento della presente Polizza, precedente o successiva alla sua cessazione, verrà demandata in via esclusiva ad un collegio arbitrale in base alle norme di diritto processuale civile applicabili. Il procedimento si svolgerà in lingua italiana. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che abbiano conoscenza delle questioni giuridiche assicurative rilevanti per la soluzione della controversia. La Società ed l'Assicurato nomineranno un arbitro ciascuno e il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La decisione degli arbitri sarà definitiva e vincolante per le parti. I costi relativi al compenso spettante agli arbitri, ai mediatori ed alle altre spese di arbitrato verranno sostenuti in parti uguali dalla Società e dall'Assicurato. Per il resto, ciascuna parte sosterrà i propri costi di arbitrato.

Nel caso in cui sorgano controversie separate tra la Società e diversi Assicurati queste saranno risolte insieme o in successione, come gli arbitri o i mediatori riterranno opportuno.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sia, o sia stata, stipulata un'altra assicurazione per il medesimo rischio garantito dalla presente Polizza, l'Assicurato dovrà prontamente darne avviso per iscritto alla Società e fornire, su richiesta della Società, copia della relativa polizza. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 11 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche

11.1 Il Contraente acconsente a che la Società possa accedere a tutte le informazioni elaborate o rilevate da qualsiasi Assicurato, raccogliere informazioni presso qualsiasi Assicurato e a prendere

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

visione di qualsiasi documento concernenti il rischio coperto dalla presente Polizza, sia esso considerato rilevante o meno da parte dell'Assicurato.

11.2 Nel rispetto dei diritti dell'Assicurato, qualsiasi rappresentante autorizzato della Società avrà il diritto e la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere informazioni dall'Assicurato e di ispezionare in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, o successivamente, lo Stabilimento. Né la Società né i suoi rappresentanti assumeranno alcuna responsabilità od obbligo nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte, persona fisica o giuridica, in conseguenza di tale diritto di ispezione e del suo esercizio. Né il diritto della Società a compiere ispezioni, prelievi di campioni e monitoraggi, né la loro effettuazione e la documentazione dei risultati varranno in alcun modo a certificare o garantire nell'interesse dell'Assicurato o di altri che lo Stabilimento e l'Attività sono conformi alla Normativa in Materia Ambientale, o alle regole di buona tecnica o a qualunque altra, legge, regolamento o prescrizione. Il Contraente acconsente a mettere a disposizione a proprie spese personale adeguato e qualsiasi altra risorsa per assistere i rappresentanti della Società durante le ispezioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Danni a cose di proprietà dell'Assicurato.

Si precisa che la copertura si intende operante per i danni prodotti ai beni di proprietà dell'assicurato che compongono lo stabilimento entro i limiti, ed agli stessi si applica la franchigia o scoperto, indicati nella Scheda di Polizza.

Danni da amianto.

A parziale deroga di quanto stabilito al punto 2.16 dell'Art. 2 "Esclusioni", la copertura viene estesa ai danni causati dall'amianto.

La presente estensione di garanzia si intende operante entro i limiti, ed alla stessa si applica la franchigia o scoperto, indicati alla Scheda di Polizza.

Verifiche della conformità normativa.

A maggior precisazione di quanto stabilito al punto 2.5 Art. 2 - "Esclusioni", si precisa che l'Assicurazione non è operante altresì per tutte le spese o i costi sostenuti volontariamente dall'Assicurato, o imposte dalle autorità di controllo, per le attività di monitoraggio o controllo di conformità alle normative e per le spese o i costi che, a seguito di tali attività, si rendono necessarie per il ripristino della suddetta conformità.

Non rientrano nella suddetta esclusione le spese o i costi sostenuti per le attività di monitoraggio o controllo correlate all'intervento di bonifica effettuato a seguito di un Evento di Inquinamento risarcibile a termini di polizza.

Serbatoi interrati identificati.

Le coperture espressamente richiamate nella Scheda di Polizza esplicano efficacia anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento in serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno. Nel caso in cui, per gli elementi da cui si origina l'Evento di Inquinamento di

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

età superiore ai venti anni, non venga documentata l'effettuazione, con esito favorevole, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o non siano dotati di sistemi di contenimento, le coperture richiamate esplicano efficacia con l'applicazione della franchigia ed entro il sottolimito per sinistro e per periodo, comprese le spese di messa in sicurezza di emergenza, indicati nella Scheda di Polizza.

Pozzi Perdenti.

A maggior chiarimento di quanto stabilito dall'Art. 2 "Esclusioni", si precisa che le coperture espressamente richiamate nella Scheda di Polizza non esplicano efficacia per i danni originatisi attraverso pozzi perdenti.

Aree di movimentazione e stoccaggio.

A maggior chiarimento di quanto stabilito dall'Art. 2 "Esclusioni", si precisa che, relativamente a qualsiasi tipo di spesa e/o costi sostenuti per evitare, contenere o riparare un danno a suolo, sottosuolo ed acque di falda, le stesse esplicano la loro efficacia a condizione che le aree di movimentazione e/o stoccaggio delle sostanze (ivi compresi i rifiuti) siano impermeabilizzate e, il drenaggio delle stesse, sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di spandimenti anche improvvisi.

Danni da interruzione di attività dell'Assicurato.

Relativamente ai danni da interruzione dell'attività dell'Assicurato, si concorda tra le parti quanto segue.

Le Definizioni di Polizza, ai fini della presente estensione di garanzia, devono intendersi comprensive dei termini riportati di seguito.

- Perdite effettive - Il reddito (o perdita) netto previsto, al lordo delle imposte, dell'Assicurato in assenza dell'interruzione di attività.

Le spese operative ordinarie correnti (incluso il costo della mano d'opera ordinaria).

- Spese Aggiuntive. - Le spese sostenute dall'Assicurato nel periodo di ripristino:

- che non sarebbero state sostenute in mancanza dell'interruzione di attività;
- sostenute per minimizzare l'interruzione di attività stessa; sempreché siano sostenute per ridurre le perdite effettive e la perdita di valore locativo garantiti dalla presente polizza.

Le spese aggiuntive saranno ridotte del valore residuo di qualsiasi proprietà utilizzata temporaneamente durante il periodo di ripristino che rimanga nella disponibilità dell'Assicurato dopo che le normali operazioni siano state ripristinate.

- Interruzione di attività. - La necessaria sospensione delle attività dell'Assicurato nel sito assicurato durante il periodo di ripristino.

- Costo della manodopera ordinaria. - Tutti dipendenti non iscritti a libro paga.

- Periodo di ripristino. - Il periodo di tempo necessario per effettuare la due diligence e le operazioni necessarie al ripristino ed alla ripresa delle normali attività dell'Assicurato, e che ha inizio dalla data in cui le normali attività vengono interrotte e non limitato dalla data di scadenza del periodo di polizza.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

Il periodo di ripristino non include tempi morti dovuti all'interferenza di dipendenti o altri soggetti terzi alle operazioni di ripristino del sito e/o alla ripresa o continuazione delle suddette operazioni.

- Perdita di valore locativo. - L'importo totale dell'affitto corrisposto all'Assicurato da eventuali locatari all'interno del sito attrezzato dall'Assicurato.

Tutte le spese derivanti all'Assicurato per obblighi di legge relativi all'esistenza di un contratto di locazione e nella sua qualità di locatario.

Il valore medio di locazione della parte del sito occupata dall'Assicurato durante il periodo di ripristino, sottratto l'eventuale reddito da locazione a terzi che l'Assicurato possa percepire:

- A) dalla totale o parziale cessione in affitto del sito Assicurato;
- b) dall'utilizzo di installazioni all'interno del sito, situate in altre aree, o altrove.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni da questo subiti in relazione alle perdite effettive e/o la perdita di valore locativo e/o eventuali spese aggiuntive, sempreché volte a ridurre il danno risarcibile a termini della presente copertura, derivanti da un'interruzione dovuta a Eventi di inquinamento nell'ambito del sito assicurato.

L'interruzione di attività deve essere comunicata alla Società non oltre trenta (30) giorni dalla data di inizio della stessa. L'Assicurato è tenuto a riprendere le proprie normali attività appena possibile se ciò consente di evitare che vengano sostenute ulteriori spese aggiuntive.

Se l'Assicurato può ridurre le perdite effettive e/o la perdita d'uso o le spese aggiuntive, derivanti da un'interruzione di attività attraverso:

- una completa o parziale ripresa delle attività;
- l'utilizzo di altre proprietà in sito, o altrove;

queste riduzioni saranno valutate e considerate per la definizione dell'ammontare delle perdite effettive, della perdita di valore locativo o spese aggiuntive.

La Società procederà alla liquidazione delle perdite effettive e/o perdita di valore locativo e/o spese aggiuntive nella misura dell'85%; il restante 15% si intende non assicurabile con altra polizza e a totale carico del Contraente/Assicurato.

Si precisa che restano a carico dell'Assicurato: la quota delle perdite effettive o della perdita di valore locativo e spese aggiuntive, espressa in numero di giorni di interruzione di attività immediatamente successivi all'interruzione stessa, e lo scoperto sull'importo complessivo del danno indicati nella Scheda di Polizza relativamente alla presente estensione di garanzia.

Atti di terrorismo e sabotaggio.

La presente estensione di garanzia si intende operante entro i limiti, ed alla stessa si applica la franchigia o scoperto, indicata nella Scheda di Polizza.

Sono compresi in copertura, fino al sottolimito indicato, entro il Massimale di Polizza, i danni a terzi cagionati da un Evento di Inquinamento a seguito di un atto di terrorismo o sabotaggio, definito come segue.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

Atto di terrorismo: si intende un atto comprendente, ma non limitato, all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, con l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Atto di sabotaggio: si intende un atto di chi, attraverso i beni che compongono lo stabilimento assicurato, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge o danneggia le matrici ambientali al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività assicurata.

Servizio "Remediation with compensation"

Le condizioni riportate di seguito integrano quanto stabilito dagli Artt. 8 ("**GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE**") e 9 ("Liquidazione dei **Sinistri** - Controversie")

CS 1) Procedura per la gestione dei sinistri.

Il Contraente/Assicurato, in considerazione della tempestività di intervento necessaria per un efficace contrasto agli eventi di inquinamento, propone alla Società di gestire direttamente i Sinistri risarcibili a termini della presente Polizza.

La Società, condividendo questa imprescindibile priorità, nell'intento di soddisfare la proposta avanzata e attenta a preservare gli interessi del Contraente/Assicurato nonché i propri, accetta, in risposta alla domanda formulata, di adottare le disposizioni delle presenti Condizioni Speciali.

CS 2) Crisis manager.

Ruolo assunto da società o professionista con competenze specialistiche nel settore della tutela ambientale ed in particolare degli interventi di bonifica che, incaricato dal Contraente/Assicurato al verificarsi di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, coordina per conto del medesimo l'intervento di riparazione del danno.

Il Crisis manager ha il compito di garantire le seguenti funzioni.

- Reperibilità 24/365 per l'intero territorio nazionale.
- Tempo di intervento sul luogo dell'evento inferiore alle 2 ore dalla chiamata.
- Individuare, in nome e per conto del Contraente/Assicurato, gli operatori che devono effettuare gli interventi.
- Coordinare l'intervento di messa in sicurezza di emergenza e l'eventuale successivo intervento di bonifica.
- Gestire le problematiche tecnico-operative dal punto di vista burocratico-amministrativo, ottemperando in nome e per conto del Contraente/Assicurato a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

- Nella direzione delle operazioni, concordare con gli operatori tempi e costi degli interventi.

Il compito di Crisis manager viene svolto da società benevise al Contraente Assicurato e verrà comunicato dalla Società aggiudicataria quanto prima e comunque non oltre entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

CS 3) Connection manager.

Ruolo assunto da società o professionista con competenze specialistiche nel settore della tutela ambientale ed in particolare degli interventi di bonifica che, nominato dalla Società, ha la funzione di affiancare il Crisis manager, fin dal momento della chiamata, per condividere congiuntamente le azioni di ciascuna delle funzioni proprie del Crisis manager stesso durante tutto il suo operato.

Il compito di connection manager verrà comunicato dalla Società aggiudicataria quanto prima e comunque non oltre entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

CS 4) Denuncia di sinistro.

L'Art. 7 (" **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**"), si intende annullato e sostituito dalla seguente formulazione.

4.1 Il Contraente/Assicurato, anche per il tramite del Crisis manager, come condizione per l'operatività della presente polizza, dovrà dare avviso scritto di qualsiasi evento di inquinamento scoperto, o richiesta di risarcimento ricevuta, durante il periodo di assicurazione, o durante il periodo di proroga del termine per la denuncia dei sinistri, se applicabile, non appena possibile e comunque:

- a) al momento della chiamata al Connection manager
- b) non oltre tre giorni alla Società.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

4.2 Ogni avviso deve avere forma scritta ed essere trasmesso - anche via fax od e-mail al Connection Manager ed alla Società.

4.3 La data di spedizione viene considerata quale data di notifica e la prova della spedizione sarà considerata prova dell'adempimento dell'obbligo di notifica.

CS 5) Nomina dei periti.

Il Contraente/Assicurato, in considerazione delle competenze specifiche del Crisis manager incaricato e delle sinergie che il ruolo di tale figura presenta con quelle del perito assicurativo, propone alla Società di affidare le operazioni peritali al medesimo soggetto.

La Società, nell'intento di soddisfare la proposta avanzata e attenta a preservare gli interessi del Contraente/Assicurato nonché i propri, accetta, in risposta alla domanda formulata, a condizione che tutte le decisioni adottate e le attività svolte dal Crisis manager

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

siano sempre preventivamente concordate e condivise con il Connection manager in relazione agli aspetti tecnici di riparazione del danno e/o con l'Ufficio Sinistri della Società per tutti gli aspetti restanti.

Il perito nominato dovrà intervenire nel più breve tempo possibile rispettando le condizioni relative agli elementi che dovranno necessariamente figurare nella perizia.

In caso di evoluzione sfavorevole di un Sinistro rispetto alle previsioni originarie, in ordine all'ammontare del risarcimento o alla responsabilità del Contraente/Assicurato, la Società si riserva il diritto di richiedere l'intervento di qualsiasi tecnico o legale di sua scelta.

CS 6) Nomina degli avvocati.

Le medesime disposizioni previste alla suddetta C.S. 5 per i periti si applicano alla nomina degli avvocati.

Tuttavia la Società si riserva il diritto di richiedere l'intervento di qualsiasi avvocato di sua scelta, in particolare nel caso di un Sinistro che possa risultare non risarcibile.

CS 7) Conferimento incarico agli operatori.

L'individuazione del generico operatore per l'effettuazione di una determinata attività viene eseguita, in nome e per conto del Contraente/Assicurato, dal Crisis manager.

L'individuazione del suddetto operatore dovrà avvenire nell'ambito di un elenco di operatori, suddivisi per attività prevalente di specializzazione e per area geografica, fornito dalla Società che procederà annualmente al suo aggiornamento.

CS 8) Corresponsione degli onorari di periti e avvocati.

Le fatture relative agli onorari di periti e avvocati inerenti alla gestione dei sinistri saranno saldate direttamente dal Contraente/Assicurato, al lordo delle imposte. Tali costi saranno successivamente rimborsati, al netto dell'IVA, al Contraente/Assicurato dalla Società dietro presentazione delle fatture debitamente corredate della dicitura "*saldata in (data)*", con indicazione del metodo di pagamento utilizzato.

CS 9) Incarico peritale – Conflitto di interessi

Il perito nominato (Crisis Manager) dovrà adempiere al proprio incarico e svolgere le funzioni allo stesso attribuite operando con la massima chiarezza e trasparenza nei confronti del proprio mandante e, comunque, della Società. Egli impronterà il proprio agire al principio di indipendenza impegnandosi ad evitare qualsivoglia potenziale situazione di conflitto di interessi nei confronti del mandante e, comunque, della Società; non potrà comunque accettare ed assumere, con riferimento ad un medesimo sinistro, incarichi da parte di altri soggetti. Constatato un possibile conflitto di interesse nell'esercizio

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

del proprio mandato, con particolare riferimento a più incarichi relativi ad unico sinistro, il perito dovrà tempestivamente rimettere l'incarico informando le proprie mandanti e restando in attesa delle istruzioni in merito ad eventuali seguiti.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

Allegato 1 MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO

SOGGETTO COINVOLTO:				
SITO INDUSTRIALE:				
Indirizzo:				
Nome e qualifica della persona da contattare:				
N. tel.:		<i>N. fax</i>		<i>e-mail</i>
Data del sinistro*:		Ora:		Luogo:
Luogo di origine dell'inquinamento:				
Descrizione del sinistro:				
Richiesta di risarcimento (specificare la natura, l'identità del reclamante – cognome e nome – indirizzo o ragione sociale – sede – telefono – fax – e-mail, nonché l'ammontare del risarcimento richiesto):				
Danni (specificare la natura del danno, l'identità della persona che lo ha accertato e il corrispondente ammontare):				
Indagine [leggibile]:	SÌ	NO	In caso di risposta affermativa, indicare le coordinate dell'Autorità giudiziaria responsabile della procedura:	
Procedimento giudiziario:	SÌ	NO	In caso di risposta affermativa, indicare le coordinate del Tribunale investito del caso	
Intervento di un'Amministrazione: indicare l'identità dell'Autorità amministrativa intervenuta, specificando le misure da essa proposte per contenere l'inquinamento)				
Azioni di prevenzione/contenimento:				
1) Danno imminente ai beni di proprietà di terzi (è possibile neutralizzarlo e, se sì, quali sono le misure adottate o da adottare? Specificare la natura degli interventi da attuare e l'eventuale costo associato).				
2) Aggravamento imminente del danno ai beni appartenenti a terzi (è possibile neutralizzare l'aggravamento o limitarne gli effetti? Se sì, indicare le misure da adottare, specificare la natura degli interventi da attuare e l'eventuale costo associato).				
Documenti allegati:				
Data della denuncia:		Firma, nome e qualifica del dichiarante		
		Timbro della società		

Documenti da allegare: lettera(e) di reclamo e/o fax e/o e-mail trasmessi dal terzo o dai terzi.

* La data del sinistro è quella in cui qualsiasi persona abbia accertato danni subiti da terzi ovvero un potenziale danno a terzi (o il rischio corso da terzi e dai loro beni) a causa di un danno all'ambiente. Si prega di indicare tale data di accertamento, se nota e provata (dichiarazione, testimonianza...). In mancanza di tale data, e in caso di richieste di risarcimento, indicare la data in cui sono state avanzate le richieste di risarcimento

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

ALLEGATO 2

Linee guida per redigere il rapporto di perizia in materia di danni da inquinamento.

Al fine di ottimizzare la gestione dei Sinistri relativa ad eventi di inquinamento, indipendentemente dalle condizioni in cui gli stessi si verificano (durante l'attività di trasporto su strada o c/ un sito industriale), si specificano di seguito le indicazioni che, il perito incaricato, dovrà necessariamente fornire nella relazione di perizia.

1/ Identificazione dei soggetti coinvolti e di quelli intervenuti.

- **Sito interessato:** ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, nome e qualifica del responsabile per gli eventi di inquinamento.
- **Amministrazione locale o nazionale:** denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail, nome e qualifica dei funzionari intervenuti, nota sui poteri di polizia ai sensi della normativa ambientale applicabile.
- **Ente locale:** denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail, nome e qualifica della persona incaricata di monitorare l'inquinamento, nota sui poteri di polizia ai sensi della normativa applicabile.
- **Perito giudiziario (se nominato):** indirizzo, telefono, fax, e-mail, nome e qualifica del perito incaricato, nota sul procedimento nell'ambito del quale è stato nominato il perito.
- **Terzi:** fornire i riferimenti di tutti i terzi coinvolti specificando motivi per i quali risultano coinvolti.

2/ Osservazioni generali

- Definire la natura del sinistro ed il contesto in cui si è verificato. Indicare le persone incontrate per l'espletamento del mandato. Identificare le società e/o le persone coinvolte e i legami giuridici e/o contrattuali fra queste esistenti:

3/ Cause e circostanze dell'inquinamento.

- Indicare la natura dell'evento che giustifica il conferimento dell'incarico al perito:
 - richiesta di risarcimento avanzata da terzi (specificare la data)
 - danno (specificare la data, l'ora, il luogo e le condizioni in cui si è verificato il danno)
 - causa del danno (specificare la data, l'ora, il luogo e la natura dell'azione all'origine del danno).

In ogni caso, il perito dovrà descrivere i fatti che hanno contribuito al verificarsi del sinistro, cercando di illustrare, nella descrizione fornita, il processo che consente di ricostruire la dinamica dell'evento. All'occorrenza, il perito dovrà includere, nella sua descrizione dei fatti, schizzi, documenti o fotografie che consentano di capire la dinamica del sinistro.

4/ Descrizione dei danni accertati dal perito e indicazione del loro prevedibile ammontare.

- **Lesioni personali.** (Indicare i nomi, le qualifiche, l'indirizzo delle vittime e la natura delle lesioni subite).
- **Danni a cose.** (Descrivere i danni, specificare la natura dei lavori da eseguire per porvi rimedio e indicare il costo previsto).
- **Danni indiretti.** (Descrivere i danni, specificare la natura degli interventi da attuare per porvi rimedio e indicare il costo previsto).
- **Spese di prevenzione/contenimento.** (Spese sostenute o da sostenere per attuare gli interventi volti a neutralizzare, isolare o eliminare un rischio di danno, reale e imminente, o ad evitare l'aggravamento reale e imminente del danno, spese sostenute per indagare sulle cause dell'inquinamento, sulla sua natura, sulla sua portata e sulla possibilità che esso si estenda).

5/ Accertamenti effettuati dal perito.

- Fornire una descrizione precisando i dati delle persone interessate dal sinistro alla cui presenza il perito ha effettuato i rilievi.

6/ Provvedimenti cautelari.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

- Il perito deve indicare le misure già adottate al momento in cui ha effettuato gli accertamenti in loco e specificare quali misure ritenga utile adottare per preservare le prove (in vista di una futura azione di rivalsa) o per limitare l'estensione o l'aggravamento dei danni. Il perito fornirà l'identità delle società intervenute.

7/ Parere tecnico del perito.

- Il perito è chiamato a fornire un parere qualificato in merito alle condizioni nelle quali si è verificato il sinistro:
 - descrivendo il contesto normativo (allegare una **copia integrale** delle decisioni o dei permessi di autorizzazione e/o rigetti delle domande relativi al sito da cui ha avuto origine l'inquinamento, delle decisioni prese dall'amministrazione riguardo ai provvedimenti cautelari o di emergenza associati all'inquinamento in oggetto, o eventualmente la copia integrale delle decisioni ministeriali o dei decreti in vigore che si applicano di fatto al sito in questione)
 - specificando gli errori commessi dalle parti coinvolte nel sinistro, indicando a quali soggetti tali errori sono tecnicamente imputabili.
- Il perito è inoltre chiamato a fornire un parere in merito alle misure correttive da istituire per evitare il ripetersi di un sinistro analogo.

8/ Possibile azione di rivalsa.

- Il perito deve indicare, non appena possibile, se può essere contemplata un'eventuale azione di rivalsa e, in caso affermativo, in accordo con la Società, adottare disposizioni atte a preservare l'esercizio della rivalsa (conservazione delle prove, chiamate in giudizio ecc.).

9/ Conclusioni.

- Il perito è invitato a descrivere in maniera sintetica gli interventi oggetto della perizia e a illustrare i passi successivi che intende compiere nel prosieguo del suo mandato.

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

Lotto 3

SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "**ASSICURATO**" : colui a favore del quale opera l'assicurazione
- per "**CONTRAENTE**" : SITAF S.p.A.
- per "**CONTRATTO**" : il contratto di assicurazione
- per "**MASSIMALE**" : la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro;
- per "**PARTI**" : il Contraente e la Società;
- per "**POLIZZA**": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "**SINISTRO**" : la controversia o il procedimento per i quali è prestata
l'assicurazione;
- per "**SOCIETA**" : l'impresa assicuratrice;

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Articolo 1 - Spese garantite

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 150.000,00 per sinistro ed illimitato per anno, e delle condizioni previste in polizza, il rischio delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- le spese relative al contributo unificato;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un perito d'ufficio (CTU);
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte. Si prende atto che tali spese saranno rimborsate a prescindere dall'affidamento della pratica ad un legale, previa autorizzazione preventiva da parte della Società;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; si comprendono le spese legali liquidate a favore delle parti civili
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- le spese per il legale che assiste l'Assicurato che debba comparire innanzi all'Autorità Giudiziaria in veste di testimone;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri. Inoltre in casi di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Inoltre la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Articolo 2 - Ambito dell'assicurazione

La garanzia riguarda la tutela degli Assicurati in relazione ad eventi o fatti connessi all'esercizio delle loro mansioni svolte in nome e per conto del Contraente qualora:

1. siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo e/o contravvenzione; si comprendono, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 (ESCLUSIONI), i procedimenti penali derivanti dalla violazione di norme in materia fiscale ed amministrativa. Si comprendono, altresì i procedimenti penali derivati dalla violazione di norme di cui ai D.Lgs 81/2008 e al D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

2. siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato sia assolto o prosciolto con decisione passata in giudicato o il reato venga derubricato, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di denunciare tempestivamente il sinistro appena viene a conoscenza del procedimento penale a suo carico. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 5 (ESCLUSIONI), i procedimenti penali derivanti dalla violazione di norme in materia fiscale ed amministrativa. Si comprendono, altresì i procedimenti penali derivati dalla violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche in materia di trattamento di dati personali;
3. subiscano danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi; la garanzia comprende anche la costituzione di parte civile degli Assicurati nei procedimenti penali;
4. siano convenuti in giudizio per rispondere civilmente di danni causati a terzi ove la garanzia della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile, alla cui effettiva operatività è subordinato l'intervento della Società, abbia erogato fino ad esaurimento il massimale previsto. Tuttavia se la polizza di R.C. è assente, oppure pur esistendo, non è operante, la presente garanzia opererà in primo rischio;
5. siano sottoposti, in qualità di Ente, Società o Associazione, anche priva di personalità giuridica, a procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative ed all'applicazione di eventuali misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento a responsabilità amministrative per tutti i reati previsti nel Decreto in oggetto e nelle sue successive modificazioni e Integrazioni. La garanzia è operante anche prima del ricevimento da parte dell'Ente dell'informazione di garanzia;
6. debbano sostenere vertenze di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie e/o di controparte relative a forniture di beni e/o prestazioni di servizi commissionati e/o ricevuti dal Contraente. Si comprendono le vertenze con Compagnie di Assicurazione per contratti assicurativi stipulati dall'Azienda; sono altresì comprese le vertenze nascenti da contratti di acquisto di beni mobili registrati;
7. debbano sostenere vertenze di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie e /o di controparte relative a contratti individuali con i propri dipendenti, purché regolarmente iscritti a libro matricola, con I co.co.pro. e altri prestatori di lavoro temporaneo così come identificati dalla L. 30/2003 (c.d. Legge Biagi): Si comprendono le vertenze nascenti da presunti casi di "mobbing" e "stalking";
8. debbano sostenere controversie, incluse quelle relative alla proprietà, locazione e altri diritti reali, relativi agli immobili dove viene svolta l'attività;
9. debbano sostenere procedimenti di natura civile e/o amministrativa in relazione alla responsabilità previste dai Decreti legislativi 81/2008 e 494/96 presso cantieri edili, con riferimento dell'attuazione delle disposizioni contenute nei richiamati Decreti Legislativi e nella normativa pregressa ed in quella successiva, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
10. siano sottoposti a procedimenti instaurati innanzi al Garante con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e nella normativa pregressa e successiva riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del trattamento dei dati personali;
11. siano sottoposti a procedimenti di natura amministrativa relativa all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 155/97 e nella normativa pregressa e successiva, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari;

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

12. siano sottoposti a procedimenti di natura amministrativa con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.152/2006 e nella normativa pregressa e successiva, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti;
13. debbano presentare ricorso in via amministrativa e/o dinanzi al Giudice ordinario avverso le sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia tributaria erogate ai sensi del Decreto Legislativo n. 472/97 e successive modifiche;
14. materia amministrativa in genere, con il limite di risarcimento di € 25.000,00 sx/anno per n° 2 ricorsi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) in materia di appalti;
15. debbano sostenere controversie con Istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze per accertamento del mancato pagamento di oneri e contributi.
16. Spese a carico dell'Ente/Azienda Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa dei procedimenti per giudizi ed azioni di Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purchè gli stessi si siano conclusi con il proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo e fermo l'obbligo per l'Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute , entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

Articolo 3 - Persone assicurate

il Contraente, il Legale Rappresentante e per le garanzie di cui ai punti 1, 2., 3., 4., gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti, purchè regolarmente iscritti a libro matricola, i co.co.pro. ed i prestatori di lavoro temporaneo così come Identificati dalla L. 30/2003 (c.d. legge Biagi), il Responsabile del Servizio di prevenzione, i Dirigenti preposti, I Consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i Membri dell'organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

Articolo 4 - Estensione vertenze contrattuali con i clienti

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero crediti, con il limite di n. 4 denunce per anno assicurativo. Tale garanzia , a parziale deroga di quanto previsto all'art. 6, vale per i sinistri che debbono essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Articolo 5 - Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, aerei ed imbarcazioni;
- danni subiti per disastro atomico, biologico, radioattivo;
- materia fiscale ed amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 2;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui salvo quanto previsto all'estensione di cui all'art. 4;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.

Articolo 6 - Estensione territoriale delle garanzie

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa nell'ipotesi di procedimento penale e di recupero di danni extracontrattuali;
- Paesi della UE, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein nell'ipotesi di

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

vertenze contrattuali, fatto salvo quanto previsto all'art 4;

- Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nelle restanti ipotesi.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 7 - Insorgenza del caso assicurativo – operatività della garanzia

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare una norma di legge e/o di contratto.

Per tutte le coperture la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno della stipulazione del Contratto.

Per i procedimenti penali per delitto colposo e/o contravvenzione la garanzia si estende ai sinistri insorti nei cinque anni precedentemente alla stipula della polizza, purché l'Assicurato non fosse a conoscenza, al momento della stipula della polizza stessa, di alcuna circostanza che potesse determinare l'insorgenza di un procedimento penale a suo carico.

Inoltre:

1. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale. ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;
2. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato\ parasubordinato, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro;
3. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
4. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, ai momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
5. Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
6. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
7. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nel quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
8. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Articolo 8 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al

Sitaf S.p.A.

Fr. San Giuliano, 2 - C.P. 59c 10059 Susa TO
Tel. 0039 0122.621.621 - Fax 0039 0122.622.036
C.F. e P.IVA n° 00513170019

CAPITOLATO TECNICO – SERVIZI ASSICURATIVI

quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente nel Circondario di Tribunale competente, la Società garantirà il pagamento delle spese di domiciliazione, trasferta, vacanza e duplicazione di attività entro il limite di Euro 10.000.00. Tale somma è prevista nei limiti del massimale di polizza previsto all'art.1

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Articolo 9 - Gestione del caso assicurativo

La Società conferma la libera scelta da parte della Ditta Cliente del legale di fiducia anche per la gestione della fase stragiudiziale. Il servizio legale della Società provvederà a prendere contatto con il legale/perito designato per la successiva fase di trattazione e gestione del sinistro.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Articolo 10 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Articolo 11 - Recupero delle somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Quantità presunta elementi variabili del premio di polizza:

Fatturato € 128.000.000,00